

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

PER LE AUTORIZZAZIONI E DICHIARAZIONI

AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione detta Legge Regionale Toscana 21 marzo 2000, n. 39 (Legge Forestale della Toscana), da ultimo modificata dalla Legge Regionale Toscana 27 gennaio 2016, n. 4, e di seguito denominata Legge Forestale, disciplina quanto previsto dall'articolo 40 della citata legge in coerenza con i contenuti del Regolamento Forestale della Toscana emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana), di seguito denominato Regolamento Forestale.
2. Il presente regolamento si applica nel territorio dei Comuni di Abbadia S. Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, S. Quirico d'Orcia (come da Statuto dell'Unione dei Comuni approvato con deliberazione Consiliare n. 26 del 29/12/2014) e nel territorio del Comune di Montalcino (come da convenzione vigente). Sono esclusi i territori afferenti i parchi nazionali, i parchi regionali, i parchi provinciali e le riserve naturali ai sensi dell'art. 68 della Legge Forestale.

Art. 2

Presentazione delle domande di Autorizzazione e delle Dichiarazioni

1. Le domande di Autorizzazione o le Dichiarazioni, corredate di tutti gli allegati specificatamente previsti dal presente regolamento, sono presentate al ***Servizio Associato Vincolo Idrogeologico dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia (via Grossetana, 209 - 53025 Piancastagnaio (Siena))***, nel rispetto e con le modalità indicate nel presente regolamento, utilizzando l'apposita modulistica di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.
Le domande e le dichiarazioni, sottoscritte in conformità del successivo comma 5, possono essere trasmesse per posta, o con altri mezzi, allegando copia del documento d'identità del richiedente stesso.
Nei casi in cui le domande di Autorizzazione o le Dichiarazioni sono un sub procedimento di una domanda unica presentata allo SUAP, tale struttura provvederà a trasmettere al Servizio Associato Vincolo Idrogeologico la relativa documentazione.
2. Le domande di Autorizzazione o le Dichiarazioni, non corredate di tutti i dati o della documentazione prevista, non sono valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito della presentazione da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancanti. Il responsabile del procedimento provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni per le Dichiarazioni ed entro 30 giorni per le Autorizzazioni, l'esigenza di integrare la

documentazione presentata al fine dell'avvio dell'istruttoria. Il responsabile del procedimento può accogliere domande o dichiarazioni corredate da una documentazione semplificata qualora siano relative ad interventi di modesta entità.

3. Dell'interruzione dei termini del procedimento amministrativo di cui sopra deve essere data notizia, con apposita comunicazione, all'interessato.
4. Nel caso in cui entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, l'interessato non risponda a quanto richiesto, l'ufficio disporrà l'archiviazione agli atti della domanda inoltrata, dando comunicazione all'interessato dell'impossibilità di concludere il procedimento.
5. Le domande di Autorizzazione e le Dichiarazioni possono essere presentate dai seguenti soggetti:
 - a) il proprietario;
 - b) il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso e nei limiti consentiti dal titolo stesso;
 - c) il tecnico abilitato incaricato della progettazione o rilievo delle opere o della direzione dei lavori, purché lo stesso dichiari di agire su incarico del proprietario o possessore, di cui devono essere specificate le generalità;
 - d) in caso di persone giuridiche, dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale quest'ultima è legittimata alla presentazione della stessa.

Art.3

TRASFORMAZIONI DI DESTINAZIONE D'USO DEI TERRENI PER REALIZZAZIONE EDIFICI, MANUFATTI EDILIZI ECC.

(art.42 comma 5 della Legge Forestale).

**Procedure, modalità di presentazione e documentazione da allegare alle domande di
Autorizzazione e alle Dichiarazioni per opere e movimenti di terreno.**

1. Le domande di Autorizzazione o le Dichiarazioni, relative al Titolo III, Capo III, sezione I e II articoli dal 96 al 101 del Regolamento Forestale, sono presentate su apposita modulistica di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.
2. Le domande devono contenere tutte le informazioni relative alle generalità del richiedente e quant'altro previsto, per gli aspetti generali, dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

3. In aggiunta, per quanto attiene agli aspetti tecnici, dovrà essere presentato quanto di seguito indicato

- se in formato cartaceo: in duplice copia con allegate n.2 marche da bollo del valore legale corrente
- se in formato digitale tramite PEC: in formato .pdf firmato con firma elettronica e allegato modello di "dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo" per n.2 marche da bollo del valore legale corrente:

A. AUTORIZZAZIONI PER OPERE E MOVIMENTO TERRENI (art.101 del Regolamento Forestale)

- a) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE in originale, firmata dal proprietario o dall'avente titolo ai sensi dell'art. 2 comma 5 del presente Regolamento.
- b) COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ, in corso di validità, del richiedente o dell'avente titolo ai sensi dell'art. 2 comma 5 del presente Regolamento;
- c) ELENCO PARTICELLE CATASTALI con certificato di visura e individuazione dell'area di intervento su ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE;
- d) COROGRAFIA in scala 1:25.000 con individuazione puntiforme e/o areale dell'intervento;
- e) RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA redatta in conformità e con le modalità di indagine previste all'art. 75 e successivi del Regolamento Forestale, che contenga:
 - stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico;
 - verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di "Rischio idraulico e idrogeologico" (Piano di Assetto Idrogeologico);
- f) VERIFICHE RELATIVE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA del Comune (P.R.G. - P.S. e R.U.) tramite estratti della carta di fattibilità. Per le aree su cui la fattibilità non è attribuita, si dovranno presentare estratti delle carte della pericolosità su cui insiste l'intervento
- g) IL PROGETTO delle opere e dei lavori comprendenti la RELAZIONE TECNICA e gli ELABORATI GRAFICI stato attuale, stato modificato e stato sovrapposto, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare comprensivi di:
 - PLANIMETRIE e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo;
 - INDIVIDUAZIONE e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti;
 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, debitamente datata, timbrata e firmata.

VARIANTI IN CORSO D'OPERA DI OPERE E MOVIMENTI TERRA GIA' APPROVATI

- h) Tutti i documenti previsti ai precedenti punti (lettere da a) a g));

- i) Indicazione dell'atto autorizzativo di riferimento e sovrapposizione fra stato attuale e stato modificato. Il progetto deve essere redatto in modo tale da rendere chiaramente intelligibile la natura e la portata degli interventi proposti rispetto all'andamento naturale del terreno ed alla vegetazione di interesse forestale ivi insistente.

OPERE CON TRASFORMAZIONE DEL BOSCO

- j) per una superficie superiore ai 2000 metri quadrati, la documentazione integrativa da inoltrare è quella indicata nel Regolamento Forestale. Nei casi in cui l'intervento preveda trasformazioni del bosco inferiori ai 2000 metri quadrati e/o l'eliminazione di vegetazione di interesse forestale tutelata dalla Legge Forestale, si dovrà integrare la documentazione inoltrata ai sensi del presente articolo specificando l'entità dell'intervento, tipologie e specie forestali da eliminare.

B. DICHIARAZIONI PER OPERE E MOVIMENTO TERRENI (Dichiarazioni Inizio Lavori D.I.L.) (art. 99 e 100 del Regolamento Forestale)

- a) DICHIARAZIONE OPERE E MOVIMENTO TERRENI (o Dichiarazione Inizio Lavori D.I.L.) con indicazione della data presunta dell'inizio dei lavori, la quale, comunque non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di registrazione al protocollo dell'Ente;
- b) COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA', in corso di validità, del richiedente o dell'avente titolo ai sensi dell'art. 2 comma 5 del presente Regolamento;
- c) ELENCO PARTICELLE CATASTALI con certificato di visura e individuazione dell'area di intervento su ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE;
- d) COROGRAFIA in scala 1:25.000 con individuazione puntiforme e/o areale dell'intervento;
- e) IL PROGETTO delle opere e dei lavori comprendenti la RELAZIONE TECNICA e gli ELABORATI GRAFICI stato attuale, stato modificato e stato sovrapposto, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare comprensivi di:
- PLANIMETRIE e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo;
 - INDIVIDUAZIONE e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti;
 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, debitamente datata, timbrata e firmata.

C. SANATORIE

- a) In caso di richiesta di autorizzazioni in sanatoria, finalizzata al mantenimento di opere e movimenti di terreno già realizzati, dovranno essere presentati, sempre in duplice copia, oltre alla documentazione prevista ai capi precedenti del presente articolo, gli ELABORATI GRAFICI relativi allo stato attuale e allo stato originario. Le domande dovranno essere corredate anche della dichiarazione dell'effettuato pagamento della sanzione amministrativa elevata ai sensi del Capo IV della Legge Forestale e della copia

(debitamente firmata e datata) della ricevuta o attestazione di pagamento della sanzione stessa.

- b) Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria può avvenire solo nel caso in cui le opere, o trasformazioni effettuate, risultino autorizzabili in base alle disposizioni del Regolamento Forestale e le stesse non risultino incompatibili con l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori, ferme restando le prescrizioni e gli adeguamenti ritenuti necessari a tale scopo. Il rilascio della suddetta autorizzazione è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido. Il procedimento di sanatoria è sospeso fino alla conclusione del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative.

Art.4

Modulistica

1. Le domande di Autorizzazione, le Dichiarazioni, nonché le comunicazioni, sono presentate all'Unione dei Comuni, nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, mediante la modulistica approvata dal Responsabile del Servizio e pubblicata nel sito web dell'Unione dei Comuni alla sezione "Modulistica - Vincolo Idrogeologico_edilizia".
2. Il responsabile del procedimento può altresì disporre la richiesta di ulteriori copie della documentazione, qualora la domanda di Autorizzazione o la Dichiarazione debbano essere trasmesse ad altre Amministrazioni pubbliche per provvedimenti aggiuntivi.

Art. 5

Procedimenti amministrativi

1. L'avvio del procedimento amministrativo avviene con il ricevimento della pratica da parte dell'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni.
2. Per le domande di Autorizzazione, l'avvio del procedimento è comunicato all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento della pratica. Nella stessa comunicazione deve essere esplicitato il responsabile del procedimento, sede dell'ufficio ecc., nel rispetto della Legge 241/90. Tale comunicazione non è obbligatoria ove il procedimento sia concluso prima di trenta giorni.
3. Il responsabile del procedimento può richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.
4. I procedimenti relativi a domande di Autorizzazione si concludono con atto da adottarsi a cura del Responsabile del Servizio su proposta del responsabile del procedimento, entro i seguenti termini:

- a) 30 giorni dal ricevimento per tutte le domande di autorizzazione;
- b) 30 giorni per gli adempimenti di cui all'art. 44 della Legge Forestale;

Per le Dichiarazioni il procedimento si conclude per silenzio-assenso dopo 20 giorni dal ricevimento delle stesse, fatta salva l'adozione entro tale termine di un provvedimento di diniego (a cura del Responsabile del Servizio, o suo delegato) o di sospensione (a cura del responsabile del procedimento). Entro detto termine possono essere comunicate prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.

- 5. La conclusione del procedimento di un'Autorizzazione o di una Dichiarazione non costituisce titolo idoneo a dare avvio alla esecuzione dei lavori, per i quali dovrà essere ottenuto specifico titolo edilizio, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 10 novembre 2014, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni e dei Regolamenti e Strumenti Urbanistici Comunali.

Art. 6

Ulteriori adempimenti

- 1. I titolari di Autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione all'Ente competente della data di effettivo inizio dei lavori.
- 2. Nei casi di cui all'articolo 7, comma 5, del Regolamento Forestale, l'Unione dei Comuni, con apposito provvedimento a firma del Responsabile del Servizio, o suo delegato, può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le Autorizzazioni dandone comunicazione al titolare dell'Autorizzazione e al possessore del bene oggetto dei lavori.